

Diritto di famiglia. Operativi dall'11 febbraio i decreti attuativi della Cirinnà

Unioni civili, istruzioni dei notai su nozze all'estero e patrimoni

Patrizia Maciocchi
ROMA

■ In una nota del Consiglio del notariato le "istruzioni per l'uso" delle norme sulle unioni civili dopo la pubblicazione in Gazzetta dei decreti attuativi.

I tre decreti (5/2017, 6/2017 e 7/2017) entreranno in vigore l'11 febbraio prossimo e adegueranno le disposizioni dell'ordinamento dello Stato civile, oltre a modificare il Codice penale e le norme di diritto internazionale privato (si veda Il Sole 24 ore del 28 gennaio scorso).

Lo studio dei notai analizza le novità, partendo dal Dlgs 7/2017 che interviene sul diritto internazionale privato (legge 218/1995) in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, introducendo quattro nuovi articoli (dal 31-bis al 32-quinquies) e modificando l'articolo 45. Con la prima disposizione di attuazione che "entra" nella legge 218, si stabilisce che il matri-

monio contratto all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso produce gli stessi effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (articolo 32-bis). I notai ricordano che solo in sede di attuazione si è limitato il raggio d'azione della norma ai cittadini italiani sgombrando il campo dall'ipotesi di un'applicazione indifferenziata a prescindere dalla cittadinanza.

Nella nota si precisa che dall'articolo 32-bis - che limita la "conversione" del matrimonio all'estero in unione civile solo al caso in cui entrambi i componenti della coppia siano italiani - si dovrebbe desumere che il matrimonio fra uno straniero e un italiano dello stesso sesso celebrato all'estero possa valere come matrimonio senza "conversione".

Le cause impeditive alla costituzione dell'unione civile, i requisiti per la sua validità formale, gli effetti giuridici e le ob-

bligazioni alimentari sono disciplinate dall'articolo 32-ter. La disposizione a carattere generale riguarda le unioni civili tra maggiorenni, italiani o stranieri, costituite sia all'estero sia in Italia. I rapporti personali e patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato «davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita». È comunque consentito che, su richiesta delle parti, il giudice possa disporre l'applicazione della legge del Paese nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Resta ferma la possibilità per i diretti interessati di accordarsi per iscritto in modo tale che gli aspetti "economici" siano regolati dalla legge dello Stato di cui, almeno un componente della coppia è cittadino o nel quale risiede.

Alle unioni civili e alle convivenze è dedicato l'inserto che verrà pubblicato domani con Il Sole 24 Ore.